

964/17

N° 964/17 Sent.
N° _____ R.G.
N° 6438/17 Cron.
N° _____ Rep.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO

-REPUBBLICA ITALIANA-

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, dott. Massimo AMATO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° _____ del R.G.A.C.C. anno **2017**, passata in decisione all'udienza di discussione tenuta in data **22/09/2017** avente ad oggetto **opposizione a:**

ordinanza prefettizia n° _____ del _____ ed emessa a seguito del verbale di accertamento violazione n° _____ del _____ elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Paupisi;

TRA

Rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Iacovacci

Ricorrente

E

Prefettura di Benevento, in persona del Prefetto legale rappresentante p.t

Resistente

conclusioni: come da atti e verbali di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorso è ammissibile perché tempestivamente depositato nei termini di legge (ex artt. 205 C.d.S. e 6 D. Lgs. 150/11).

Orbene, parte opponente ha proposto ricorso al Prefetto di Benevento per l'annullamento del verbale di accertamento violazione _____ del _____ elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Paupisi, eccependo tra l'altro la mancata funzionalità e taratura dell'apparecchio di rilevazione.

Il giudizio di opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fonda-



mento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all'opponente.

Detta opposizione può, pertanto, consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 6 comma 11 del Decreto Legislativo 150/2011 che ha ripreso l'abrogato ultimo comma dell'art.23 della legge 24 novembre 1981 n°689, il Giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intera vicenda (cfr. Cassazione civile sez. I, 10 febbraio 1999, n. 1122).

Nel caso di specie l'opposizione appare fondata e meritevole di accoglimento.

La rilevazione dell'infrazione è stata effettuata con apparecchiatura modello Auto-velox 106.

In assenza di idonea procedura di verifica del funzionamento qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.

Il controllo, che deve essere periodico e preventivo, non deve essere confuso con la taratura e l'omologazione né queste possono essere sostitutive o comprensive della prima.

Sul punto fondamentale importanza assume la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione - sezione seconda civile - che con sentenza n. 9645 dell'11 maggio 2016, facendo proprio quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 113 del 18 giugno 2015, ha affermato che *" per effetto della detta decisione della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità"*.

La questione, infatti, è stata dapprima posta all'attenzione della Corte Costituzionale che con sentenza n. 113 del 18 giugno 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

La sentenza citata statuisce che la disposizione censurata, *"così come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità* - nel senso, cioè, di esonerare i soggetti



utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità - *collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione. Quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, è perciò intrinsecamente irragionevole. Sotto il profilo della coerenza interna della norma, ulteriori evidenti aporie derivano dal rilievo che l'uso delle suddette apparecchiature è strettamente collegato al valore probatorio - ricavato dall'art. 142, comma 6, cod. strada - delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità".*

Tale ultima disposizione, infatti, prevedendo che *«Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, "... nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento»* - secondo la Corte Costituzionale - *realizza in modo non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. E' vero che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente a dover eventualmente dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una spiegazione nel ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, affidamento che degrada in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate".*

Da quanto statuito risulta, dunque, un complesso sistema di controlli - preventivi, in corso d'utilizzazione e successivi - tale da garantire il cittadino assoggettato all'accertamento da quelle disfunzioni delle apparecchiature che, ove insuscettibili di verifica, potrebbero determinare quelle lesioni al diritto di difesa del cittadino stesso ed alla legittimità dell'azione amministrativa.

A tal fine non può, quindi, ritenersi sufficiente il certificato di taratura indicato in atti.

Per quanto esposto non può riconoscersi l'attendibilità dell'accertamento effettua-



to e ne consegue che il ricorso va, dunque, accolto rimanendo assorbite le altre eccezioni mosse da parte ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace dott. Massimo Amato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ nei confronti della Prefettura di Benevento reietta ogni diversa contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:

- *accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e le sanzioni accessorie ivi previste;*
- *compensa parzialmente le spese di lite e condanna la Prefettura di Benevento al pagamento di Euro 143,00 di cui Euro 43,00 per esborsi, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito.*

Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art.282 c.p.c..

Così deciso in Benevento, 22 settembre 2017
Il Cancelliere

Il Giudice di Pace
dott.Massimo AMATO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
BENEVENTO IL 6 OTT. 2017
CANCELLIERE